GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Supp¹. al N. 22 — Torino, 25 Gennaio 1865

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 GENNAIO 1865

STATUTI ED ATTO DI SOCIETA'
DELLA COMPAGNIA PER LE TERRE ITALIANE
ANONIMA

Vedi il Decreto Reale inserto nella Gazzetta n. 211 in data 5 settembre 1864.

1. Il nome della Società è « *Compagnia per le terre italiane anonima.*

2. La sede della Società è in Inghilterra.

3. La Società è istituita per porre in essere, tanto per conto proprio quanto in unione o per conto di altre Società e persone, quanto appresso:

1) L'acquisto in proprietà, in affitto, o in un altro modo, di terre di ogni specie nel Regno d'Italia spettanti allo Stato, ai Municipii, o altre pubbliche corporazioni, individui riuniti in Società o privati, e per ogni proprietà o interesse ad essa spettante.

2) L'impiego dei capitali della Società nel fognare, irrigare, appianare, bonificare, migliorare, coltivare, piantare, fabbricare, o in altro modo dare o accrescere il valore venale delle terre acquistate, e fare, mantenere ed usare tutte coteste opere come può essere necessario o utile per alcuno dei fini di tali miglioramenti.

3) Rivendere, trasferire e disporre, o ipotecare per intiero qualunque parte delle terre così acquistate, insieme, o in lotti, e quando le opere di miglioramento sieno o no state eseguite su di esse dalla Società.

4) Fare anticipazioni di danaro restituibili con interessi a tempi fissi o a rate, o col sistema di annuità limitate o in altro modo, con garanzia sopra i fondi, terre, eredità e proprietà reali di ogni genere di estensione, e di ogni specie di frutto.

5) Vendere, trasferire e disporre o in altro modo usare ed alienare tutte o alcuna delle garanzie sulle quali sono stati fatti gl'imprestiti, e comprare, acquistare, vendere, o in altro modo disporre ed alienare tutte le garanzie, di tutte o alcuna delle specie sopra rammentate; e tutte le altre operazioni con esse connesse.

6) Prendere in imprestito danaro, ed emettere obbligazioni o cedole ipotecarie sopra tutti o alcuni dei beni mobili ed immobili della Società.

7) Transigere e fare tutte quelle operazioni e cose che la Società di tempo in tempo potrà considerare che conducano direttamente o per incidenza ai fini sopra rammentati, o similmente essere in altro modo utili alla Società, compreso il chiedere e cercare di ottenere alcun atto del Parlamento che secondo le circostanze potesse considerarsi opportune.

4. L'obbligazione dei Soci è limitata.

5. Il Capitale della Società è di un milione e cinquecentomila lire sterline, diviso in 30,000 azioni di cinquanta lire ciascuna.

Noi sottoscritti qui sotto firmati col nome e domicilio, desiderando di costituirci in Società al seguito di quest'atto di associazione, ci siamo rispettivamente obbligati di prendere il numero di azioni sul capitale della Società che abbiamo segnato di contro al respettivo nome.

Nomi, domicilio e indicazioni dei sottoscrittori	Numero delle Azioni prese da ciascun sottoscrittore
Sir James Philip Lacaita, K. C. M. G, 27, Duke Street, St. James, Middlesex	40
Chas. Bell, 57 1/2, Old Broad Street, London, Merchant	40
James Caird, Reform Club, London, M. P.	40
L. Agar-Ellis, 99, Belgrave Road, Middlesex, M. P.	40
Julius Bordier, Merchant, 30, Throgmorton Street, London	40
Ippolito Leonino, 3, Copthall Court, London, Merchant	40
Charles Hermann, Goschèn, 12, Austin Friars, London, Merchant	40
George Garden Nicol, 52, Throgmorton Street, London, Banker	40

Questo dì 11 giugno 1864 per ricognizione delle firme.

CHARLES BURT,
46, Parliament Street,
Westminster.

STATUTI SOCIALI
DELLA COMPAGNIA PER LE TERRE ITALIANE
ANONIMA

È stato stipulato quanto appresso:

Art. 1. Gli articoli della tavola *A* della nota all'*Atto della Società* 1862 non saranno applicabili a questa Società, se non in quanto sieno ripetuti o contenuti in questi articoli.

I. — *Interpretazione.*

Art. 2. Nella interpretazione di questi articoli, a meno che il contrario sia espresso o possa inferirsi dal contesto, per:

a) « Società » s'intenda la « Compagnia per le terre italiane anonima. »

b) « Il Regno Unito » s'intenda il Regno unito della Gran Bretagna ed Irlanda.

c) « Governo Italiano » s'intenda il Governo che ha il Regno d'Italia.

d) « Leggi » s'intenda e comprenda l'*Atto sulle Società del* 1862 ed ogni e ciascun altro atto che potesse emanare in rapporto alle Società di capitali, e che si riferisse necessariamente alla Società.

e) « Questi presenti Statuti » s'intenda ed includa l'atto di Associazione della Compagnia, i presenti Statuti e le regole della Società che potrà avere di tempo in tempo.

f) « Risoluzione speciale » s'intenda una speciale deliberazione della Società fatta secondo la Sezione 51 dell'*Atto sulle Società* 1862.

g) « Capitale » s'intenda il capitale che avrà in ciascuna epoca la Società.

h) « Azioni » s'indenda le Azioni in ciascuna epoca del capitale.

i) « Consiglieri » s'intenda i Consiglieri nelle varie epoche della Società, o, se ne sarà il caso, i Consiglieri riuniti in Adunanza o Consiglio.

k) « Sindaci, Banchieri e Segretario » s'intenda di questi respettivi officiali che avrà in ciascun tempo la Società

l) « Adunanza ordinaria » s'intenda una Adunanza generale della Società debitamente adunata e costituita, e gli aggiornamenti di essa.

m) « Adunanza straordinaria » s'intenda l'Adunanza generale straordinaria della Società e gli aggiornamenti di essa.

n) « Adunanza generale » s'intenda delle Adunanze sì ordinarie come straordinarie.

o) « Consiglio » s'intenda la riunione dei Consiglieri debitamente convocati e costituita, o, se ne sarà il caso, i Direttori riuniti in Adunanza o Consiglio.

p) « Uffizio » s'intenda l'uffizio di registrazione che avrà in ciascun tempo la Società.

q) « Sigillo » s'intenda il sigillo comune che avrà in ciascun tempo la Società.

r) « Mese » s'intenda il mese del calendario.

s) Le parole adoperate in numero singolare contengono il numero plurale.

t) Le parole adoperate in plurale contengono il numero singolare.

u) Le parole adoperate in genere mascolino comprendono anche il genere femminino.

v) Le parole che significano persone possono essere applicate con le opportune modificazioni a corporazioni.

II. — *Affari.*

Art. 3. Gli affari della Società comprendono tutti quelli rammentati o inclusi nell'Atto di Associazione e tutte le cose incidentali: essi potranno aver principio tosto che il Consiglio lo crederà, e comunque non sia stato sottoscritto l'intiero capitale.

Art. 4. La Società potrà intraprendere interamente, o in parte, ogni operazione o affare, tanto in proprio, quanto in unione con altre Società, corporazioni o persone, a quelle condizioni che i Consiglieri reputeranno opportune.

Art. 5. La Società potrà unirsi nell'intraprendere, assumere, accettare un interesse in alcuna operazione o affare, intrapreso o da intraprendersi da alcuna persona, corporazione o Società, a quelle condizioni che i Consiglieri reputeranno opportune.

Art. 6. Niuno, tranne i Consiglieri ed il Direttore dell'Amministrazione o l'Amministratore, e le altre persone a ciò espressamente autorizzate dal Consiglio, e che agiscano nei limiti della autorità che gli è stata da esso conferita, avranno alcuna autorità di fare accettare o girare alcun pagherò o cambiale, o altro atto negoziabile, a favore della Società, o entrare in alcun contratto che imponga alcuna obbligazione alla Società, o in altro modo impegni il credito di essa.

Art. 7. Gli affari saranno posti in essere con o sotto la direzione dei Consiglieri che costituiranno il Consiglio, e con quelle regole che esso verrà di mano in mano prescrivendo, soggette unicamente al Sindacato delle assemblee generali che è prescritto dai presenti Statuti. L'attuale numero dei Consiglieri non potrà eccedere i dodici, cinque dei quali almeno dovranno risiedere in Inghilterra.

Art. 8. I Consiglieri residenti in Inghilterra costituiranno il Comitato Inglese, e gli altri il Comitato Italiano. Il Presidente sarà membro dei due Comitati.

Art. 9. Se sarà nominato un Vice-Presidente a forma dell'art. 100, esso sarà rispettivamente membro del Comitato Inglese o Italiano secondochè risiederà in Inghilterra o in Italia.

Art. 10. La sede principale e la sopraintendenza generale degli affari della Società sarà in Londra o in Middlesex.

Art. 11. Vi saranno quelle sedi secondarie ed agenzie, o diramazioni in Italia ed altrove fuori del Regno Unito, che il Consiglio stabilirà di tempo in tempo.

III. — *Sede.*

Art. 12. La sede sarà in quel luogo di Londra o Middlesex che il Consiglio stabilirà in ciascun tempo.

IV. — *Primi Ufficiali.*

Art. 13. Saranno primi ed attuali Consiglieri i signori: Sir Giacomo Hudson G. C. B. — Barone Bettino Ricasoli — Colonnello Vincenzo Ricasoli — Sir Giacomo Lacaita, K. C. M. G. — Giulio Bordier — Ippolito Leonino — Giacomo Caird, M. P. — L. G. F. Agar-Ellis, M. P. — Sabino Leonino — Neville Lubboc — Commendatore De-Vincenzi.

Art. 14. Il Consiglio potrà in ogni tempo o tempi innanzi l'Adunanza generale che sarà tenuta nell'anno 1865 eleggere altri Consiglieri in modo però che il numero totale di essi non ecceda i quattordici.

Art. 15. I signori Robarts, Lubbock e Compagni saranno i primi ed attuali Banchieri in Londra.

Art. 16. I signori Bircham, Dalrymple, Drake e Compagni saranno i primi ed attuali consultori legali.

Art. 17. I primi ed attuali Sindaci saranno nominati dal Consiglio.

V. — *Capitale.*

Art. 18. Il capitale della Società è di lire sterline 1,500,000 diviso in trentamila Azioni di cinquanta lire ciascuna.

La Società potrà ulteriormente con deliberazione dell'Adunanza generale presa sulla proposta del Consiglio accrescere il capitale creando nuove Azioni.

Art. 19. Queste nuove Azioni potranno essere di quella somma, ed essere create con tali speciali diritti e privilegi e con quei termini e condizioni che verranno prescritte o stabilite con la deliberazione che autorizzerà l'aumento del capitale, o con altra speciale deliberazione susseguente.

Art. 20. La somma del capitale addizionale creato di tempo in tempo (tranne che la Società deliberi diversamente) sarà diviso per modo che venga destinato proporzionatamente tra gli Azionisti esistenti a quell'epoca.

Art. 21. In ogni emissione di Azioni, dopo la prima emissione, i Consiglieri potranno sottoscrivere e prendere una porzione non eccedente il quinto della intiera emissione, ed in quelle proporzioni tra loro che verranno stabilite dal Consiglio.

Art. 22. Le nuove Azioni saranno primieramente (purchè la Società nel crearle non abbia stabilito diversamente) offerte dai Consiglieri agli Azionisti in proporzione del numero delle rispettive Azioni; e solamente quando le nuove Azioni non siano accettate dagli Azionisti, potranno esser destinate ad altre persone che i Consiglieri designeranno.

Art. 23. Ma se la Società, dopo aver dato ad alcune nuove Azioni alcuna preferenza o garanzia o altro speciale privilegio, creerà di nuovo altre Azioni, i portatori delle prime alle quali è unito lo speciale privilegio, non potranno (a meno che la Società non abbia deliberato diversamente) avere preferenza sulle seconde nuove Azioni.

Art. 24. Le nuove Azioni così create si considereranno come parte del capitale originale, e saranno sottoposte alle stesse disposizioni tanto per il pagamento dei versamenti, la decadenza per il non pagamento di essi, e simili, e conferiranno gli stessi diritti e privilegi per il diritto alle votazioni ed ogni altro inerente al capitale originale, purchè la deliberazione che avrà autorizzato un tale aumento di capitale non abbia diversamente prescritto e stabilito.

Art. 25. Salve le disposizioni delle Leggi, e previa una speciale deliberazione e consenso dei tre quarti in somma dei portatori di tutte le Azioni, tutte le medesime, o se ne sarà il caso tutte le Azioni di una classe, potranno essere consolidate in un minor numero di Azioni, o divise in un numero più largo, o esserne egualmente o in altro modo aumentato o ridotto o cumulato il loro valor nominale.

Art. 26. Previa la deliberazione di una Adunanza straordinaria presa sulla proposta del Consiglio, la Società potrà in progresso raccogliere alcun capitale per fini speciali e sottoporlo a particolari condizioni e regole per la erogazione dei profitti che possono da esso derivare, come per il pagamento dei dividendi e interesse su di quello, o in altro modo.

VI. — *Obbligazioni o cartelle ipotecarie.*

Art. 27. I Consiglieri potranno in progresso, ove lo credano opportuno, prendere in prestito una o più somme di denaro con ipoteca o sopra obbligazioni o titoli o altre garanzie, a quel frutto, e per quel tempo che reputeranno conveniente.

Art. 28. Ogni obbligazione o titolo emesso dai Consiglieri per sicurezza degl'imprestiti sarà debitamente bollato col sigillo comune della Società e dovrà, per quanto si possa, essere stilato e preparato per modo che sia atto a trasferirsi; ma ciò non dovrà impedire o ritenere i Consiglieri dal creare ed emettere delle cedole o certificati provvisorii in precedenza di tali obbligazioni o cedole ipotecarie.

Art. 29. Tali titoli o cedole ipotecarie saranno stilati e preparati in modo che il respettivo portatore o cessionario di tali titoli o cedole possa, in proporzione delle somme in essi assicurate, acquistare diritto ad essere pagato sulle garanzie in quelli contenute, e sui denari, proprietà ed effetti della Società, delle respettive somme specificate ed assicurate in detti titoli o cedole, e dei frutti su quelle, senza alcuna preferenza e priorità di alcun altro desunta da priorità di data di alcun altro titolo, cedola ipotecaria, od altra specie qualunque.

Art. 30. Il registro delle obbligazioni o cedole ipotecarie sarà fatto e tenuto dalla Società: in esso sarà posto il numero e data di ciascuna obbligazione o cedola ipotecaria e la somma quivi assicurata, i nomi delle parti respettive, con gli aumenti, ed ogni altra opportuna specialità relativa alle medesime.

Art. 31. Tale registro potrà essere esaminato in tempi opportuni da ogni Azionista o dai portatori di tali obbligazioni o cedole ipotecarie della Società.

Art. 32. I Consiglieri potranno e dovranno di tempo in tempo fare quelle ulteriori disposizioni e regolamenti che giudicheranno opportuni sulla forma di tali obbligazioni e cedole ipotecarie e sulla emissione di esse, sul modo di trasferirle, sulla registrazione o cessione sotto ogni altro rapporto alle soprascritte disposizioni relative alle obbligazioni o cedole ipotecarie ed alle sicurezze da darsi ai portatori ed alle persone in quelle interessate.

VII. — *Atto del Parlamento.*

Art. 33. I Consiglieri potranno, se piacerà loro, provocare un atto del Parlamento pel fine che appresso, ed in ispecie per regolare e limitare la quantità di obbligazioni o cedole ipotecarie che potessero in progresso emettersi dalla Società, e per provvedere alla registrazione di quelle e di altri documenti ad esse attinenti tanto nella Corte di Legge o di Equità, o da alcun pubblico ufficiale in Inghilterra, od in altro modo, e per conferire ogni necessaria facoltà, per alcuno o tutti i detti oggetti e per proteggere ed assicurare i portatori di quelle obbligazioni o cedole ipotecarie, o le persone che desidereranno di somministrare denari alla Società su tali sicurezze, e per imporre quelle restrizioni ed obblighi che la Società, in relazione a quelle, reputasse opportune.

Art. 34. I Consiglieri potranno in progresso, con la sanzione della Società data in Adunanza generale, provocare o cercare di ottenere simili o altri atti del Parlamento secondo che li reputeranno opportuni.

VIII. — *Fondo di riserva.*

Art. 35. Saranno tenuti a parte come fondo di riserva quelle porzioni di rendite (se ve ne saranno) della Società che essa, riunita in Adunanza generale, determinerà di tempo in tempo.

Art. 36. All'oggetto di conguagliare i dividendi, la Società potrà con deliberazione dell'Adunanza generale e sulla proposta del Consiglio, destinare una parte del fondo di riserva al conto delle rendite.

Art. 37. Il Consiglio potrà di tempo in tempo porre a parte quelle somme della Società che a suo giudizio saranno necessarie a far fronte agl'impegni ed obblighi di essa.

IX. — *Rinvestimenti di denaro.*

Art. 38. Le somme destinate al fondo di riserva, ed ogni altro denaro della Società, non destinato a pagamenti immediati di essa, sarà rinvestito in obbligazioni del Governo, reali o personali o altre, purchè diverse dall'acquisto di Azioni della Società, che il Consiglio crederà nelle varie circostanze adatte; e se lo giudicherà opportuno, i rinvestimenti potranno farsi in nome di fiduciari (*Trustees*).

X. — *Adunanze generali.*

Art. 39. Dovrà tenersi ogni anno una Adunanza Generale in quel luogo di Londra o Middlesex, ed a quell'ora e giorno di ciascun anno che i Consiglieri destineranno di tempo in tempo.

Art. 40. Salva una disposizione diversa dei Consiglieri, l'Adunanza generale ordinaria sarà tenuta nel mese di agosto di ogni anno.

Art. 41. La prima Adunanza ordinaria sarà tenuta nel mese di agosto 1865.

Art. 42. Le Adunanze straordinarie potranno in ogni tempo essere provocate dai Consiglieri con loro Deliberazione.

Art. 43. I Consiglieri dovranno riunire un'Adunanza straordinaria, quando ne facciano istanza non meno di cinque Azionisti portatori di non meno di 2000 Azioni insieme, che dichiarino lo scopo della riunione, sia firmata dai richiedenti e consegnata al Segretario, o rilasciata all'uffizio dei Consiglieri.

Art. 44. Se i Consiglieri trascureranno per quattordici giorni dopo la consegna della istanza di riu-

nire l'Assemblea secondo la richiesta, i richiedenti avranno facoltà di convocarla.

Art. 45. Ogni Adunanza generale sarà tenuta in quel luogo di Londra o Middlesex che i Consiglieri o gli Azionisti che l'adunano destineranno.

Art. 46. Tre Azionisti formeranno il numero legale nelle Adunanze generali per la nomina del Presidente dell'Assemblea, per la deliberazione sui dividendi proposti dal Consiglio, e per l'aggiornamento dell'Adunanza.

Art. 47. Eccetto la nomina del Presidente dell'Assemblea, la deliberazione sui dividendi proposti dal Consiglio e l'aggiornamento dell'Assemblea, il numero legale in ogni Adunanza generale sarà di dieci Azionisti.

Art. 48. Niun affare potrà essere trattato nelle Adunanze generali se il numero legale necessario ad esse non sarà presente al principio della trattativa, e la deliberazione sui dividendi proposti dal Consiglio non potrà prendersi se non quindici minuti dopo il tempo stabilito per la riunione dell'Assemblea.

Art. 49. Se un'ora dopo il tempo stabilito per la riunione di una Adunanza generale il numero legale non sarà presente, l'Adunanza, se lo richiederanno i Soci, sarà disciolta, ed in ogni altro caso sarà sciolta senza aggiornamento.

Art. 50. Se nell'Adunanza generale aggiornata il numero legale non sarà presente dopo un'ora da quella fissata per la riunione, essa sarà disciolta.

Art. 51. Il Presidente col consenso della Assemblea potrà aggiornarla da un tempo ad un altro, e da un luogo ad un altro.

Art. 52. Nelle Adunanze aggiornate non si potranno trattare altri affari, tranne quelli rimasti da trattare nell'Adunanza in precedenza aggiornata, e che potessero in quella trattarsi.

Art. 53. I Consiglieri che provocheranno un'Adunanza generale e gli Azionisti che ne provocheranno una straordinaria, dovranno trasmetterne gl'inviti non meno di dieci e non più di quindici giorni innanzi.

Art. 54. Allorchè un'Adunanza generale sarà aggiornata per più di sette giorni, i Consiglieri dovranno dare avviso dell'aggiornamento almeno quattro giorni innanzi.

Art. 55. L'avviso per le Adunanze generali sarà calcolato escludendo il giorno in cui si dà la notizia, ma comprendendo quello dell'Adunanza.

Art. 56. Gli avvisi per provocare le Adunanze generali o i loro aggiornamenti saranno dati col mezzo di circolari agli Azionisti, che esprimeranno il tempo e luogo di essa.

Art. 57. I Consiglieri o Azionisti che provocano le Adunanze generali, potranno darne notizia col mezzo di avvisi.

Art. 58. Niun affare potrà essere trattato in alcuna Adunanza straordinaria, eccetto quelli specificati nell'avviso di riunione. In tutti quei casi nei quali per i presenti Statuti dev'essere data notizia di alcun affare da trattarsi in Adunanza generale, la circolare o l'avviso, se vi sarà, dovranno specificarlo.

Art. 59. Le circolari saranno inviate per la posta con lettera diretta all'Azionista coll'indirizzo resultante dal registro; ed inviata così, si riterrà pervenuta ad esso in quel giorno nel quale pel regolare corso di posta dovrebbe essere consegnata all'indirizzo.

XI. — *Poteri delle Adunanze generali.*

Art. 60. Ogni Adunanza generale regolarmente adunata può remuovere ogni Consigliere e Sindaco per cattiva condotta, negligenza, incapacità, o altre cause reputate dall'Adunanza sufficienti; può supplire ad ogni vacanza nell'ufficio di Consigliere e di Sindaco, e può stabilire la remunerazione dei Sindaci; può con le restrizioni dell'articolo 87 variare il numero dei Consiglieri e determinare la remunerazione che loro è dovuta, in modo però da non ridurre il minimo della remunerazione stabilita in questi articoli di Società, se non col consenso espresso nell'art. 94 e secondo le disposizioni dei presenti Statuti; può generalmente decidere ogni affare della Società o ad essa relativo.

Art. 61. Ogni Adunanza ordinaria, indipendentemente da un avviso speciale, può eleggere Consiglieri e Sindaci e può ricevere ed intieramente o parzialmente rigettare, accogliere e confermare i conti, bilanci e rapporti dei Consiglieri e Sindaci respettivamente; può, sotto le disposizioni dei presenti e sulla proposta dei Consiglieri o la loro esposizione, deliberare sopra i dividendi secondo le disposizioni dei presenti Statuti; e può generalmente discutere ogni affare della Società o ad essa relativo.

Art. 62. Allorchè un'Adunanza generale, con risoluzione presa sulla proposta del Consiglio, avrà determinato un aumento di capitale, in quella o in ogni altra Adunanza generale, potrà con deliberazione presa in egual modo, derminare con quale estensione l'aumento dovrà effettuarsi con l'emissione di nuove Azioni e secondo le disposizioni dei presenti Statuti, le condizioni alle quali il capitale dovrà essere aumentato, ed il tempo, modo e termini con o nei quali le nuove Azioni dovranno emettersi, e qual premio, se vi sarà, dovrà darsi alle nuove Azioni.

Art. 63. Ogni Adunanza generale, nel determinare le condizioni alle quali dovranno emettersi le nuove Azioni, potrà stabilire che esse possono emettersi d'una o più classi, e potrà dare alle nuove Azioni o a quelle d'una o di tutte le classi alcuno special privilegio, come prelazione, garanzie, stabilità, varietà, redenzione, o speciali dividendi o interessi, o in altro modo, o alcuna speciale condizione o restrizione.

Art. 64. Se avendo l'Adunanza generale, decretata l'emissione di nuove Azioni esse non saranno emesse, un'altra Adunanza generale potrà sospenderne l'emissione o annullarla; e potrà determinare ogni variazione delle condizioni stabilite per l'emissione, o dei privilegi speciali o restrizioni stabilite per esse.

Art. 65. Niuna deliberazione per l'aumento del capitale, o che si riferisca all'emissione di nuove Azioni, potrà esser presa se non sarà in precedenza proposta dal Consiglio.

Art. 66. La Società potrà in Adunanza generale con speciali deliberazioni alterare e stabilire nuove provvisioni in luogo delle esistenti, o in aumento delle regole della Società, sieno o no contenute in questi articoli d'associazione.

Art. 67. Il dritto delle Adunanze generali di alterare e prendere nuove provvisioni in luogo delle esistenti o in aumento delle regole della Società con speciale deliberazione, si estenderà ad autorizzare ogni e qualunque alterazione dei presenti Statuti, eccetto solamente le regole della Società che dispongono sul limite della responsabilità dei Soci e per la proporzionata eguaglianza di quella sul loro dritto ai lucri della Società, e sulla minima remunerazione dei Consiglieri; le quali eccezioni dovranno, salvo quanto è disposto dall'art. 97, essere unicamente considerate come regole fondamentali ed inalterabili della Società; ma essa sarà vincolata da tutte le speciali deliberazioni con le quali vengono emesse nuove Azioni con speciali privilegi, e da tutte le nuove regole della Società.

Art. 68. Due successive Adunanze generali straordinarie tenute a tre mesi di distanza con deliberazione presa da almeno tre quarti degli azionisti votanti in ciascuna Adunanza potranno pronunziare lo scioglimento della Società ed il tempo, modo, termini e condizioni con e nelle quali lo scioglimento avrà luogo.

Art. 69. Ogni deliberazione in iscritto proposta dal Consiglio e portata a notizia degli Azionisti al loro indirizzo resultante dal registro nel Regno Unito, adottata e sanzionata in iscritto da almeno tre quinti in somma degli Azionisti, sarà (tranne per lo scioglimento della Società) valida ed efficace come una deliberazione dell'Adunanza generale o come una speciale deliberazione.

XII. — *Procedura delle Adunanze generali.*

Art. 70. In ogni Adunanza generale, il Presidente del Consiglio; o durante la sua assenza, il Vice-Presidente (se vi sarà); e esso assente, il Presidente del Comitato inglese; e mancando anche questo, un Consigliere eletto dagli Azionisti presenti; e nell'assenza di tutti i Consiglieri, un Azionista eletto dagli Azionisti presenti, prenderà la presidenza.

Art. 71. In ogni Adunanza ordinaria alla quale alcun Consigliere darà la sua dimissione, esso dovrà rimanere in uffizio fino allo scioglimento dell'Adunanza alla quale l'avrà data.

Art. 72. Il primo affare da trattarsi in ogni Adunanza generale dopo la nomina del Presidente, sarà la lettura del Processo verbale dell'ultima Adunanza generale, e se apparirà che esso non fu firmato alla precedente Adunanza secondo le leggi ed i presenti Statuti dovrà essere esaminato, corretto, occorrendo, e firmato dal Presidente dell'Adunanza nella quale verrà letto.

Art. 73. Quando non sia diversamente disposto dai presenti Statuti, ogni questione da decidersi in Adunanza generale che non venga risoluta ad unanimità sarà decisa alla semplice maggioranza degli Azionisti personalmente presenti; e se non sarà chiesto lo scrutinio segreto, verrà votata per alzata di mani.

Art. 74. Ogni speciale deliberazione ed ogni questione che per i presenti Statuti debba esser decisa da un numero superiore alla semplice maggioranza degli Azionisti personalmente presenti all'Adunanza generale, dovrà, se non è ammessa ad unanimità, votarsi per scrutinio.

Art. 75. In ogni questione da votarsi a semplice maggioranza degli Azionisti personalmente presenti all'Adunanza generale, ogni Azionista presente personalmente ed ammesso a votare avrà diritto al voto.

Art. 76. In ogni Adunanza generale la dichiarazione del Presidente che la deliberazione è votata, e la registrazione relativa nel Processo verbale dell'Adunanza, saranno prova sufficiente del fatto così dichiarato, senza prova ulteriore del numero o della proporzione dei voti dati in favore o contro la deliberazione e ciò a meno che lo scrutinio segreto sopra alcuna deliberazione sia stato chiesto, appena il Presidente dell'Assemblea abbia dichiarato il voto fatto per alzata di mani, da almeno due Azionisti, ovvero innanzi lo scioglimento o aggiornamento dell'Adunanza, sia chiesto in iscritto con istanza firmata da Azionisti portatori di almeno 500 Azioni e consegnata al Presidente o Segretario.

Art. 77. Se sarà chiesto, lo scrutinio segreto avrà luogo in quei modi, luoghi, subito, o entro sette giorni dopo, come piacerà al Presidente dell'Assemblea di stabilire, e il resultato dello scrutinio diverrà la deliberazione dell'Adunanza generale nella quale è stato chiesto.

XIII. — *Votazioni nelle Adunanze generali.*

Art. 78. In ogni questione da decidersi per scrutinio, ogni Azionista presente di persona o per procura e avente dritto a voto, avrà un voto per ogni Azione della quale sarà portatore, ma nissuno azionista potrà votare se non è portatore di cinque Azioni.

Art. 79. Se più persone possedono unitamente un'Azione, la sola persona il di cui nome nel registro degli Azionisti figura come il primo registrato tra i proprietari dell'Azione avrà unicamente dritto al voto su quella.

Art. 80. Allorchè alcun padre, curatore, corpo morale, marito, esecutore o amministratore respettivamente di alcun minore, alienato di mente, sottoposto, moglie o defunto Azionista desidererà di votare con l'Azione dell'Azionista divenuto incapace o defunto, potrà, uniformandosi ai presenti Statuti, divenire Azionista rispetto all'Azione, ed ottenere il voto.

Art. 81. Ogni Azionista personalmente presente ad un'Adunanza generale potrà astenersi in alcuna questione dal voto, ma dovrà tuttavia far numero tra i presenti all'Adunanza.

Art. 82. Ogni Azionista avente voto potrà delegare un altro Azionista come suo procuratore a votare per esso in ogni scrutinio.

Art. 83. Ogni atto di procura sarà fatto in iscritto e dovrà essere eguale, o conforme alla seguente formula firmato dal mandante e depositato all'Ufficio almeno quarantotto ore avanti il giorno destinato all'Adunanza generale nella quale dovrà essere speso.

Art. 84. La forma dell'atto di procura sarà la seguente:

« Io (A. B.) azionista della Compagnia Anonima per le Terre Italiane nomino il signor (N.) altro azionista della Compagnia, come mio procuratore all'Adunanza generale della Società che sarà tenuta nel il giorno di 18 e ad ogni aggiornamento della medesima.

Firmato da mia mano questo dì del mese di 18

(Firma.)

Art. 85. Il Presidente dell'Adunanza generale, in caso di eguaglianza di voti in un ballottaggio o in altro caso, avrà un nuovo voto deliberativo.

XIV. — *Processi verbali dell'Adunanza generale.*

Art. 86. Ogni inserzione nel libro dei processi verbali circa ai fatti delle Adunanze generali, il tenore dei quali fatti vi sia stato posto e firmato a forma della legge o dei presenti Statuti, dovrà nella mancanza di prove contrarie ritenersi come l'esatto ricordo ed il fatto originale della Società; ed in ogni caso la prova dell'errore dovrà farsi dalla persona che ne impugna la regolarità.

XV. — *Dei Consiglieri.*

Art. 87. Il numero dei Consiglieri non sarà minore di 8 nè maggiore di 14.

Art. 88. Le Azioni di garanzia che dovrà avere ciascun Consigliere saranno pel valor nominale di lire sterline 2000.

Art. 89. Ogni Consigliere, tranne gli originari Azionisti eletti dal Consiglio in ordine alle disposizioni del presente Statuto, o quello proposto per la elezione dal Consiglio, dovrà possedere le Azioni occorrenti alla sua nomina da sei mesi almeno.

Art. 90. Un Azionista che non sia già stato Consigliere non potrà, se non è proposto dal Consiglio, aver titolo per essere eletto Consigliere se non darà al Segretario o rilascierà all'Ufficio, non meno di ventun giorno nè più di due mesi innanzi il giorno dell'elezione del Consigliere, una dichiarazione scritta di sua mano sulla sua accettazione dell'ufficio.

Art. 91. Allorchè l'Adunanza ordinaria attuale ammetterà di eleggere un Consigliere in luogo di quello che avrà cessato dall'ufficio, il Consigliere che uscirà si riterrà per rieletto.

Art. 92. Ogni Consigliere cesserà dall'ufficio, ove cessi di possedere in proprio il numero delle Azioni necessarie, o dichiarando il fallimento o divenendo insolvente, o sospendendo i pagamenti, o facendo composizione con i suoi creditori o divenendo alienato di mente o (salva diversa disposizione del Consiglio) cessando per sei mesi successivi d'intervenire alle Adunanze del Consiglio stesso.

Art. 93. Ogni Consigliere può in ciascun tempo dimettersi dall'ufficio dandone avviso in iscritto da rilasciarsi al Segretario o all'Ufficio; quando la dimissione sia accettata dal Consiglio, ma non innanzi, il suo posto sarà vacante.

Art. 94. Ogni vacanza casuale nella carica dei Consiglieri potrà essere supplita dal Consiglio con la designazione di un Azionista avente i requisiti, il quale prenderà ad ogni effetto il posto del suo predecessore.

Art. 95. I primi dodici Consiglieri rimarranno in ufficio fino all'Adunanza generale dell'anno 1865, ed in cotesta Adunanza ed in ogni successiva d'ogni anno susseguente il Consigliere il cui nome è in capo di lista del Comitato Inglese escirà di ufficio e sarà surrogato da un Azionista avente i requisiti ed eletto dall'Adunanza, ed il Consigliere il di cui nome sarà in capo di lista del Comitato Italiano uscirà d'ufficio e sarà surrogato da un Azionista avente i requisiti eletto dall'Adunanza. I Consiglieri che escono, se ne hanno i requisiti, possono essere rieletti. I nomi dei nuovi eletti del Comitato Inglese saranno posti in piè di lista, e lo stesso si farà per i nuovi eletti del Comitato Italiano.

Art. 96. L'onorario minimo annuale dei Consiglieri per ogni anno sarà eguale a lire 250 moltiplicate pel numero dei Consiglieri, e sarà diviso tra il Comitato Inglese ed Italiano in proporzione del numero dei membri di ciascuno. Ciascun Comitato statuirà la divisione da farsene tra i suoi membri.

Art. 96 *a*. In ogni anno nel quale i profitti netti della Società saranno sufficienti a pagare agli Azionisti un dividendo del sei per cento l'anno sul capitale versato, un decimo dei profitti rimanenti sarà dato ai Consiglieri in aumento del loro onorario minimo di che sopra.

Art. 97. La Società potrà in ogni tempo con deliberazione dell'Adunanza generale aumentare o diminuire l'onorario dei Consiglieri, per modo però che esso non possa, senza l'unanime consenso dei Consiglieri, essere minore del minimo stabilito nei presenti Statuti.

Art. 98. La Società potrà con deliberazione dell'Adunanza generale stanziare una straordinaria remunerazione al Presidente o Vice-Presidente.

XVI. — *Consiglio e Comitati.*

Art. 99. Il Consiglio si comporrà dei Consiglieri che costituiscono i Comitati Inglese ed Italiano.

Art. 100. Il Consiglio potrà nominare il suo Presidente ed uno o due Vice-Presidenti.

Art. 101. Il Consiglio avrà la sopraintendenza ed il diritto di sindacato sugli Atti dei Comitati Inglese ed Italiano respettivamente, ed avrà intiera facoltà di regolare, secondo le occorrenze, i principii generali con i quali, ed i luoghi nei quali dovranno trattarsi gli affari della Società, e potrà di mano in mano fare ed emendare quei Regolamenti per il legale e migliore andamento degli affari della Società che non siano in opposizione con le leggi ed i presenti Statuti.

Art. 102. Saranno esercitati unicamente dal Consiglio i seguenti poteri della Società e tutti quelli accessorii e consequenziali ad essi, cioè:

a) Distribuire ed emettere Azioni ed ordinare i versamenti su quelle.

b) Convocare le Adunanze generali, fare ed esporre alle medesime rapporti o estratti degli affari della Società, e proporre i dividendi da darsi alle Azioni.

c) Determinare i luoghi ove dovranno aprirsi rami o agenzie della Società.

d) Accogliere, acquistare, accettare o rigettare ogni concessione di ogni Governo secondo che il Consiglio crederà.

e) Amministrare il fondo di riserva.

f) Accogliere ed accettare quelle disposizioni, leggi, concessioni o decreti di ogni Governo che il Consiglio reputerà opportuno per assicurare le proprietà ed i diritti della Società ed i limiti della responsabilità dei Soci.

g) Denunciare la Società in Italia e altrove come Società Anonima o altrimenti secondo che il Consiglio giudicherà opportuno, e stabilire ed accettare quelle leggi, e fare tutti quegli atti che possono essere necessari ed opportuni a tal fine.

h) La nomina, remozione, determinazione dei salari ed altre remunerazioni dei direttori, segretari, ufficiali, agenti ed inservienti della Società.

Art. 103. Il Consiglio potrà altresì esercitare i seguenti poteri della Società e tutti quelli accessorii e consequenziali ad essi, cioè:

a) Intraprendere e combinare o abbandonare ogni trattativa e sistemazione con ogni Governo od altra autorità per alcuno dei fini della Società.

b) Delegare ad uno o più Consiglieri quei poteri di vigilanza e sindacato ed ogni altro potere, con quelle istruzioni, condizioni e restrizioni e con quelle remunerazioni che il Consiglio reputerà opportune; sospendere e revocare qualunque di esse.

c) Nominare ed impiegare nel Regno Unito, e nominare, impiegare ed inviare temporariamente o permanentemente in Italia o in altro paese ogni persona, sia ufficiali o inservienti della Società come ispettori o capo dell'amministrazione, agenti generali o locali, o di ogni altra qualità che il Consiglio crederà utile per alcuno degli affari o interessi della Società o con quei poteri e limiti, condizioni e restrizioni e con quelle remunerazioni, con salario fisso o a commissione, o con i due sistemi o altrimenti, secondo che crederà il Consiglio.

d) Delegare con sigillo o in iscritto, senza sigillo, a ciascun Consigliere, Ispettore o Capo o altro Amministratore, Agente o Ufficiale, respettivamente alcuno dei poteri del Consiglio (eccetto quelli che secondo l'articolo 102 devono essere esercitati unicamente da esso) ed investirli respettivamente di ogni potere che il Consiglio nella sua discretezza reputerà opportuni per la debita condotta, amministrazione ed andamento di alcuno degli affari della Società.

e) Dirigere, sindacare e provvedere all'incasso, custodia, emissione, impiego, rinvestimento, amministrazione, invio e spesa dei danari o fondi della Società e la valida, piena ed esatta tenuta dei conti di essa.

f) Prendere ad imprestito con assicurazione sui versamenti non eseguiti, o in altro modo ogni somma opportuna a mente del Consiglio per ogni operazione o affare, nei quali la Società possa essere interessata, o pel generale scopo e affari di essa; intraprendere contratti per la Società e contrarre a favore di lei quei debiti e obblighi che appariranno, a mente del Consiglio, necessari alla trattazione degli affari o di alcuno dei fini della Società.

g) Fare, dare ricevute, quietanze ed altri discarichi di denaro pagabile alla Società e per i reclami o domande di essa.

h) Istituire, condurre, difendere, transigere ed abbandonare ogni procedimento legale per, o contro la Società ed i suoi ufficiali e in qualunque modo interessanti gli affari di essa e regolare ogni debito dovuto alla Società e per i reclami e domande di essa.

i) Compromettere ad arbitri sopra ogni reclamo o dimanda della, o contro la Società ed eseguirne ed osservarne il lodo.

k) Agire nell'interesse della Società in tutte le cose relative a fallimenti ed insolventi ed altri debitori di essa.

l) Acquistare, prendere a fitto, fabbricare, o in altro modo provvedere agli uffizi per gli affari della Società, nel Regno-Unito, in Italia ed altrove.

m) Comprare, trafficare e disporre di quelle terre ed altre proprietà del Regno Unito in Italia o altrove che la Società troverà conveniente di acquistare.

n) Tenere i conti, e procurare che siano debitamente bilanciati e sindacati ogni sei mesi o più spesso in ordine alle leggi ed ai presenti Statuti.

o) Fare tutte le cose necessarie all'osservanza delle disposizioni delle leggi.

p) Liquidare, regolare e pagare tutti gl'impegni, commissioni ed altre spese qualunque ed accessorii, fatte per la promozione, formazione, stabilimento ed approvazione della Società.

q) Sindacare, amministrare e regolare sotto ogni altro rapporto (salvo che sia diversamente disposto dai presenti Statuti) ogni cosa relativa alla Società o gli affari di essa.

Art. 104. Il Consiglio potrà, in aumento degli attuali poteri o doveri, esercitare e porre in essere ogni altro potere e dovere che per le leggi ed i presenti Statuti sono respettivamente o direttamente o per implicito conferiti ed imposti ai Consiglieri.

Art. 105. Il Consiglio potrà di tempo in tempo a sua volontà delegare al Comitato Inglese ed a quello Italiano o a ciascuno di essi, alcuno dei poteri proprii (eccetto quelli che per l'art. 102 deve esercitare esso soltanto).

Art. 106. Ogni conto del Consiglio, quando sarà stato deferito ed approvato dall'Adunanza generale, sarà definitivo, e gli errori che si trovassero in esso saranno deducibili entro due mesi dall'approvazione.

Se tali errori verranno scoperti in quel periodo, il conto verrà di nuovo corretto e sarà da tal epoca definitivo.

Art. 107. Il Consiglio potrà adunarsi ed aggiornarsi a sua voglia. La prima adunanza sarà tenuta nel mese di giugno 1864. Quattro membri ne formeranno il numero legale.

Art. 108. Se ad alcuna Adunanza del Consiglio il numero legale non sarà presente un'ora dopo il termine stabilito per l'Adunanza, essa verrà aggiornata al giorno seguente nello stesso luogo ed ora stabiliti per la prima Adunanza e se nemmeno al giorno nuovamente stabilito il numero legale sarà presente dopo un'ora, verrà aggiornato indefinitamente.

Art. 109. Quattro membri del Consiglio potranno provocare un'Adunanza straordinaria di esso, dando avviso, non meno di otto giorni innanzi, in iscritto a tutti i membri del Consiglio, del tempo, luogo e oggetto dell'Adunanza. Tutte le Adunanze del Consiglio saranno tenute nel Regno Unito, se il Consiglio non delibererà unanimemente altrimenti.

Art. 110. In ogni Adunanza del Consiglio la presidenza sarà tenuta dal Presidente della Società, in sua assenza dal Presidente del Comitato Inglese, e anch'esso mancando da quello che verrà eletto: esso seguiterà nella presidenza per tutta la seduta e negli aggiornamenti di essa. Il Presidente avrà voto deliberativo e preponderante.

Art. 111. Ogni questione di un'Adunanza del Consiglio sarà votata a maggioranza di voti dei membri. Ogni membro residente fuori d'Inghilterra potrà votare per procura.

Art. 112. Ogni membro del Consiglio residente fuori del Regno Unito che dovrà votare per procura potrà darla ad altro Consigliere, e questo avrà e potrà esercitare tutti i poteri del membro assente.

Art. 113. Il sigillo della Società potrà essere duplicato, se il Consiglio crederà farlo, ed in tal caso i Comitati Inglese ed Italiano avranno ciascuno la custodia di un esemplare di esso.

XVII. — *Doveri e poteri dei Comitati Inglese ed Italiano.*

Art. 114. I Comitati Inglese ed Italiano avranno la condotta e l'amministrazione generale degli affari in corso della Società in Inghilterra ed Italia respettivamente, sotto la sopraintendenza e sindacato del Consiglio, secondo è dentro i limiti dei Regolamenti e norme che il Consiglio crederà secondo le circostanze di fare o d'imporre.

Art. 115. Le Adunanze dei Comitati Inglese ed Italiano saranno sottoposte al sindacato del Consiglio come è detto nell'art. 101 secondo che piacerà ad essi.

Art. 116. Le Adunanze straordinarie di ogni Comitato potranno in ogni tempo essere provocate da due membri, dandone avviso agli altri due giorni innanzi.

Art. 117. Il numero legale necessario per ciascuno dei due Comitati sarà di tre Consiglieri.

Art. 118. Ogni Comitato potrà eleggere un Presidente per un anno o per un periodo minore.

Art. 119. Nell'assenza del Presidente il Consiglio delibererà chi debba sostituirlo temporariamente.

Art. 120. La procedura d'ogni Comitato sarà, sotto il sindacato del Consiglio, regolata dagli ordinamenti interni che ciascuno di essi crederà opportuno di determinare, ed in ogni altro rapporto dalle disposizioni dei Consiglieri presenti.

Art. 121. Ogni questione nelle adunanze di ciascun Comitato sarà votata alla maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; ogni Consigliere avrà un voto.

Art. 122. In caso di parità il voto del Presidente sarà preponderante.

Art. 123. Ogni Comitato potrà a sua voglia nominare e remuovere i Sotto Comitati ad esso sottoposti e determinerà e regolerà il loro numero legale, doveri e modo di procedere.

Art. 124. Ogni Sotto-Comitato dovrà tenere i processi verbali delle sue deliberazioni ed inviarli al Comitato.

Art. 125. I processi verbali di ogni Comitato e l'atto di presenza dei Consiglieri nei medesimi verranno subito, e con la maggiore diligenza trascritti dal Segretario del rispettivo Comitato in un libro speciale; saranno firmati dal Presidente dell'Adunanza nella quale saranno letti.

Art. 126. I processi verbali per tal modo trascritti e firmati saranno, nella mancanza di prova della loro erroneità, considerati come documenti autentici.

Art. 127. I processi verbali dei Comitati saranno inviati al Segretario della Società per essere sottoposti al Consiglio.

Art. 128. Ogni Adunanza potrà essere aggiornata a piacere secondo che verrà determinato dai Consiglieri presenti.

Art. 129. Il Segretario della Società o un ufficiale o delegato debitamente autorizzato dal Consiglio, ed ogni membro del Comitato Inglese potranno assistere alle Adunanze del Comitato Italiano e prender parte alle deliberazioni di esso e dei Sotto-Comitati, ma però senza voto. In egual modo ogni membro del Comitato Italiano potrà assistere alle Adunanze del Comitato Inglese e prender parte alle deliberazioni di esso e dei Sotto-Comitati, ma senza diritto a voto.

XVIII. — *Consigliere Direttore.*

Art. 130. Il Consiglio potrà, se lo crederà, nominare uno dei Consiglieri alla carica di Direttore dell'Amministrazione della Società per un termine fisso o illimitato per il tempo nel quale starà in ufficio, e potrà in seguito rimoverlo e nominarne altro in sua vece.

Art. 131. Il Direttore dell'Amministrazione non sarà, finchè dura in ufficio, soggetto ad uscire di carica per la votazione annuale; non sarà perciò posto in calcolo per determinare il ritiro per votazione, ma sarà sottoposto alle stesse disposizioni degli altri Consiglieri della Società quanto al ritiro volontario e la remozione; e se cesserà di essere Consigliere per qualunque causa, cesserà *ipso facto* ed immediatamente di essere Direttore dell'Amministrazione.

Art. 132. In ogni vacanza dell'ufficio di Direttore dell'Amministrazione, il Consiglio potrà nominare un altro Consigliere in sua vece, o sopprimere l'ufficio, se lo crederà opportuno.

Art. 133. La remunerazione del Direttore dell'Amministrazione sarà, secondo le circostanze determinata dal Consiglio, e potrà essere in forma di onorario, di commissione o partecipazione di utili o in uno o in tutti quei modi.

Art. 134. Il Consiglio potrà affidare o conferire la carica di Direttore dell'Amministrazione per quel tempo in cui quel potere potrà esercitarsi dai Consiglieri, come è detto di sopra, se lo crederà, e potrà conferire quei poteri per tal tempo, e destinargli quelle attribuzioni o scopi, per quel tempo ed a quelle condizioni e restrizioni che crederà opportune; tali poteri potrà conferirli collettivamente o esclusivamente, delegando tutti o alcuni dei poteri dei Consiglieri, e potrà in ogni tempo revocarli, contromandarli, alterarli o variarli in tutto o in parte.

Art. 135. Il Direttore dell'Amministrazione non potrà avere o esercitare maggiori o più estesi poteri di quelli che secondo le disposizioni di questi articoli può esercitare il Consiglio; e sarà sottoposto nell'esercizio di essi a tutte quelle stesse condizioni o restrizioni alle quali il Consiglio è sottoposto in simili circostanze.

XIX. — *Sindaci.*

Art. 136. Nell'Adunanza generale di ogni anno saranno eletti due Sindaci, che potranno anco non essere Azionisti, per l'anno successivo, e ne sarà stabilita la remunerazione.

Art. 137. Essi dovranno rivedere i conti della Società secondo le leggi ed i presenti Statuti.

Art. 138. Rimanendo vacante alcuno dei posti dei Sindaci, vi sarà provveduto da un'Adunanza straordinaria a ciò provocata.

Art. 139. I conti e bilanci semestrali dovranno essere consegnati ai Sindaci almeno ventun giorno innanzi quello dell'Adunanza ordinaria nella quale dovranno essere presentati, ed essi dovranno riceverli ed esaminarli.

Art. 140. Quattordici giorni dopo ricevuti i conti e bilanci, i Sindaci dovranno dichiarare se intendono approvarli o no, e farne rapporto speciale: e dovranno consegnare al Consiglio i detti conti, bilanci, e rapporto se vi sarà.

Art. 141. Sette giorni liberi innanzi l'Adunanza ordinaria, il Consiglio dovrà inviare a ciascuno Azionista notato come residente nel Regno Unito, al suo indirizzo, una copia stampata dei conti e bilanci della Società, ed il rapporto dei Sindaci su di quelli, se vi sarà.

Art. 142. In ogni Adunanza generale ordinaria il rapporto dei Sindaci, se vi sarà, e quello del Consiglio saranno letti nell'Adunanza.

Art. 143. Entro l'anno ed in un tempo conveniente del giorno, i Sindaci potranno accedere e visitare i libri e conti della Società, con quell'assistenza degl'impiegati e simili altre facilitazioni che giudicheranno opportuno di chiedere.

Art. 144. Il Consiglio potrà di tempo in tempo ed a quegl'intervalli che crederà opportuni, nominare un Sindaco speciale per esaminare i conti della Società in Italia, e ne stabilirà la remunerazione. Il Sindaco speciale così nominato avrà accesso ed ispezione dei libri e conti della Società con l'assistenza degl'impiegati e quelle simili facilitazioni che crederà opportuno di chiedere.

XX. — *Consiglieri, Fiduciari e Ufficiali.*

Art. 145. Se il Consiglio lo giudicherà utile, vi saranno uno o più Fiduciari (*Trustees*) per ciascuno degli oggetti della Società, come esso crederà; esso li nominerà, ne stabilirà i poteri, le indennità, i doveri e le regole alle quali dovranno uniformarsi.

Art. 146. I Consiglieri, Fiduciari, Sindaci, Segretario ed altri ufficiali saranno indennizzati dalla Società di tutte le spese e perdite incorse da essi nel o per il disimpegno dei loro respettivi doveri, eccetto quelle incorse per loro colpa o mancanza.

Art. 147. Niun Consigliere Fiduciario o Ufficiale potrà essere responsabile per altro Consigliere, Fiduciario o Ufficiale sia per associarsi ad altro nelle ricevute o atti simili, nè per alcuna perdita o spesa incorsa dalla Società, a meno che ciò non sia avvenuto per sua propria colpa o mancanza.

Art. 148. I conti di ogni Fiduciario o Ufficiale saranno esaminati ed approvati o disapprovati interamente o in parte dal Consiglio.

Art. 149. Ogni Ufficiale fallito, o insolvente, o che abbia fatto pubblicamente concordato con i creditori, sarà ritenuto inabile e cesserà dall'ufficio.

Art. 150. Fino a che la dichiarazione d'incapacità non sarà fatta nei Processi verbali dei Consiglieri gli atti fatti per ragione d'ufficio dall'incapace saranno validi come quelli di un ufficiale capace.

Art. 151. Gli Ufficiali o alcuno di essi, se ne saranno richiesti dal Consiglio, dovranno firmare una dichiarazione con la quale si obbligheranno ad osservare il segreto sulle relazioni e stato dei conti delle varie persone che hanno affari colla Società, e sopra ogni altra cosa che possa essere alla loro rispettiva cognizione per ragione del loro ufficio o impiego, salvo quanto sia necessario a farsi conoscere in esecuzione dei respettivi loro doveri.

Art. 152. Il Segretario terrà gli atti, libri e carte della Società, diversi dai conti, quietanze e titoli dati in garanzia, e dovrà permettere dalle dieci di mattina alle dodici meridiane quelle ispezioni del libro degli Azionisti che sono ammesse dalle leggi, purchè ogni Azionista o altra persona innanzi tale esame si firmi col suo nome in un libro a ciò destinato; e potrà fare tali esami sul registro delle ipoteche, se vi sarà, com'è disposto dalle leggi; ma non potrà esaminare altre memorie, libri e carte.

Art. 153. Verrà apposto il sigillo per ordine del Consiglio o di un Comitato, se ne sarà autorizzato dal Consiglio, ed in presenza di uno dei Consiglieri a tutti gli atti pei quali è prescritto; essi saranno firmati da un Consigliere e contrassegnati dal Segretario, o da un sostituto nominato dal Consiglio.

XXI — *Azioni.*

Art. 154. Ogni Azione sarà considerata valore mobile e trasmissibile come tale, e sarà indivisibile.

Art. 155. La Società non sarà vincolata, nè riconoscerà alcun interesse, di equità, eventuale, futuro o parziale sulle Azioni, o qualsiyoglia altro diritto sulle medesime, tranne il diritto assoluto di quella persona che sarà registrata come possessore di esse, e tranne quanto ad ogni padre, curatore, comitato, marito, esecutore o amministratore, o rappresentante di fallimento o insolvenza quei respettivi diritti che i presenti Statuti ad essi concedono sulle Azioni e loro cessione.

XXII. — *Cessione delle azioni.*

Art. 156. La cessione delle Azioni non può farsi che nei modi stabiliti dalle leggi o dai presenti Statuti.

Art. 157. Il registro delle cessioni sarà tenuto dal Segretario della Società sotto la vigilanza del Consiglio.

Art. 158. Niun padre, curatore, corpo morale, marito, esecutore o amministratore rispettivamente di un minore, alienato di mente, sottoposto, donna, o Azionista defunto potrà in cotesta qualità essere Azionista.

Art. 159. Gl'individui rammentati nell'articolo precedente potranno cedere le Azioni dell'incapace o defunto Socio, o divenir Soci in luogo loro, dopo aver prodotte al Consiglio quelle prove dei loro titoli che possano ragionevolmente soddisfarlo; di esse sarà fatta menzione nel Processo verbale.

Art. 160. Il Sindaco di un Socio fallito o insolvente non potrà come tale essere Socio.

Art. 161. Il Sindaco che sopra potrà cedere le Azioni del Socio che rappresenterà dopo aver fatte al Consiglio quelle prove del loro titolo che possono ragionevolmente soddisfarlo: di esse sarà fatta menzione nel Processo verbale.

Art. 162. Chiunque vorrà cedere un'Azione, dovrà rilasciare al Segretario della Società o al domicilio di essa una domanda in iscritto del numero delle Azioni che vuol cedere, del nome, domicilio e qualità del Cessionario, e dovrà pagare 2 sc. b. p. (Lire it. 3 12) o quella minor somma che verrà prescritta dai Consiglieri.

Art. 163. Non potrà farsi la cessione di Azioni non pagate integralmente senza il consenso del Consiglio.

XXIII. — *Azionisti.*

Art. 164. Niuno sarà registrato cessionario di Azioni se non avrà consegnato l'atto di cessione eseguito secondo le Leggi, onde ne sia presa nota nei registri della Società, coll'obbligo di esibirlo ad ogni ragionevole richiesta, a spese (se ve ne saranno) del cedente o cessionario o loro respettivi rappresentanti, peraltro in quei casi nei quali, a parere del Consiglio, queste disposizioni apparissero superflue esso potrà dispensarsi dall'osservarle.

Art. 165. Il registro degli Azionisti sarà tenuto dal Segretario sotto la vigilanza del Consiglio.

Art. 166. Ogni Azionista dovrà dichiarare al Segretario della Società il luogo del suo domicilio nel Regno Unito onde sia registrato come luogo di residenza, ed il luogo così registrato sarà agli effetti legali e dei presenti Statuti ritenuto come il suo domicilio.

Art. 167. Ogni avviso da trasmettersi agli Azionisti sarà regolare, purchè sia firmato dal Segretario della Società ed inviato per la posta o in altro modo all'indirizzo dell'Azionista presso di essa registrato; e se in quel tempo l'Azionista cesserà di vivere, sia che ciò venga o no a notizia della Società, l'avviso inviato si riterrà a tutti gli effetti dei presenti Statuti regolare di fronte agli eredi, esecutori, amministratori, o a ciascuno di essi. Se più saranno gl'indicati nel registro come possessori di un'Azione, ogni avviso sarà diretto a quello che figurerà il primo nel registro degli Azionisti, e l'avviso inviato ad esso si avrà per inviato a tutti.

XXIV. — *Certificati.*

Art. 168. I Certificati di Azioni muniti di sigillo saranno firmati almeno da un Consigliere e controfirmati dal Segretario o amministratore.

Art. 169. Ogni Azionista potrà avere un solo certificato per le sue Azioni, o uno ogni Azione, o più certificati per una parte di Azioni: ogni certificato specificherà il numero delle Azioni.

Art. 170. Se alcun Certificato sarà logoro o perduto, potrà essere rinnovato, previe quelle prove che il Consiglio crederà doversi fare sulla consunzione o smarrimento; ed in mancanza di tali prove, con quelle garanzie che il Consiglio reputerà opportuno doversi dare: delle prove o garanzie che sopra, dovrà farsi menzione nel Processo verbale.

Art. 171. Ogni Azionista originario potrà avere un certificato per ciascuna Azione *gratis;* ma in ogni altro caso sarà pagato un scellino (franchi 1,25) per ogni certificato, se il Consiglio lo esigerà.

XXV. — *Dividendi.*

Art. 172. I lucri netti della Società saranno le somme dichiarate tali dal Consiglio nelle Adunanze generali.

Art. 173. Innanzi di determinare i profitti netti, il Consiglio dovrà tenere a parte quella somma o somme che a suo giudizio possano essere necessarie per gl'impegni ed obblighi probabili della Società.

Art. 174. Non potranno darsi maggiori dividendi di quelli proposti dal Consiglio, ma l'Adunanza generale potrà ridurli a minor somma.

Art. 175. I profitti netti della Società saranno destinati come appresso:

a) Al pagamento degli Azionisti del sei per cento l'anno sul capitale versato;

b) Al pagamento delle somme che possono essere dovute ai Consiglieri secondo il disposto dell'art. 96;

c) Ad accrescere il fondo di riserva di quelle somme che verranno stabilite secondo il disposto dell'art. 35;

d) A pagare i dividendi proposti dal Consiglio, o quei minori votati dall'Adunanza generale.

Art. 176. Allorchè a giudizio del Consiglio i lucri della Società lo permetteranno, vi sarà un dividendo ogni sei mesi; ed in conseguenza un dividendo semestrale sarà dichiarato e pagato dal Consiglio in conto del dividendo annuale.

Art. 177. Ogni dividendo sarà, subito dopo votato, pagato con Mandati sui banchieri, consegnati o inviati dal Consiglio agli Azionisti.

Art. 178. Il possessore di un'Azione che riceverà o vorrà ricevere un dividendo in acconto sull'Azione, potrà conseguirlo, comunque abbia cessato di esserne possessore innanzi la dichiarazione del dividendo annuale sul quale l'acconto era stato concesso.

Art. 179. Ad ogni Azionista che è debitore della Società sarà compensato in tutto o in parte il dividendo in soddisfazione del suo debito.

Art. 180. La Società ha un diritto permanente e di prelazione deducibile innanzi i Tribunali sopra ogni Azione di ciascun possessore, o sopra uno tra i più possessori di essa, per tutti i debiti che esso avrà incorsi in ogni tempo verso la Società mentre era Azionista o uno dei possessori di un'Azione, sieno contratti personalmente o con altri come Azionista o in diversa qualità.

Art. 181. I dividendi di ogni Azione che non abbia un possessore legale, e segnato nel registro, che ne possa esigere pagamento, rimarranno in sospeso finchè alcuno non ne sia riconosciuto il possessore legittimo.

Art. 182. I dividendi non pagati non goderanno di frutto a danno della Società.

XXVI. — *Versamenti.*

Art. 183. I versamenti sulle Azioni saranno chiesti a volontà del Consiglio, e s'intenderanno chiesti quando la relativa deliberazione è stata presa da esso.

Art. 184. Se vi sono più portatori di un'Azione sono tutti solidalmente e congiuntamente obbligati al pagamento dei versamenti sulla medesima.

Art. 185. Ad ogni chiamata di versamento sarà trasmesso avviso ad ogni Azionista ventun giorno innanzi del tempo e luogo del pagamento di essi. E se più saranno i possessori di un'Azione, l'avviso sarà regolarmente trasmesso al primo di essi che figurerà nel registro, e s'intenderà con ciò trasmesso a tutti i possessori dell'Azione.

Art. 186. Sette giorni dopo quello in cui l'Azione non è stata pagata, sarà ripetuto l'avviso del versamento, e dopo altri sette giorni inutilmente decorsi, la Società potrà chiedere la condanna dell'Azionista moroso al pagamento di esso, il quale sarà addebitato del dieci per cento l'anno di frutti dal giorno stabilito pel pagamento.

Art. 187. Niun Azionista potrà votare o esercitare alcun privilegio come Azionista, finchè sarà moroso ai versamenti.

Art. 188. Il Consiglio potrà, se è quando lo crederà conveniente, ricevere l'intiero pagamento di un numero di Azioni della Società, purchè offra egual facoltà senza distinzione agli altri Azionisti.

XXVII. — *Decadenza delle Azioni.*

Art. 189. Trascorsi quarantadue giorni senza che sia pagato il versamento sopra alcuna Azione, il Consiglio potrà dichiararne la decadenza a favore della Società.

Art. 190. Se alcuno pretenderà essere proprietario di Azioni e non si sarà fatto riconoscere a forma dei presenti Statuti come portatore di esse, trascorsi sei mesi dall'avviso trasmessogli dal Consiglio di farsi riconoscere, questi potrà dichiarare le Azioni decadute a vantaggio della Società.

Art. 191. Le Azioni di ogni Azionista il quale direttamente o indirettamente muova, inizi, sostenga e minacci alcuna azione, processo o altro atto contro la Società in giudizio, o contro i Consiglieri o alcuno di essi, nella loro qualità di Consigliere potranno, nonostante la pendenza di tali atti e qualunque sia il fondamento o il pretesto di quelli, essere, sulla proposta del Consiglio e con la sanzione di un'Adunanza generale, dichiarate decadute a vantaggio della Società; ma la Società dovrà in tal caso entro quattordici giorni dalla decadenza, pagare all'Azionista il valore commerciale delle Azioni qual era al giorno della decadenza; il quale valore, ove insorga differenza, sarà accertato da arbitri.

Art. 192. La decadenza di un'Azione porterà la estinzione, al momento in cui si verifica, di tutti gl'interessi, reclami e dimande in favore o contro la Società di fronte all'Azione e agli altri diritti ad essa consequenziali tranne quelli espressamente riservati dai presenti Statuti.

Art. 193. La decadenza di un'Azione sarà sottoposta e non pregiudicherà ai diritti della Società per i versamenti arretrati (se ve ne saranno) e per i frutti su quelli, nè ad ogni altro diritto o dimanda della Società contro l'azionista decaduto, nè al diritto della Società di convenirlo giudicialmente.

Art. 194. Ma la Società non potrà convenirlo in giudizio, senza che nei tempi e modi che il Consiglio giudicherà ragionevoli abbia vendute le Azioni decadute e quando il ricavato sia minore del di lei credito, in tal caso potrà procedere unicamente per la differenza non pagata.

Art. 195. Il Consiglio potrà a suo piacere rimettere in buon giorno le Azioni decadute purchè lo faccia entro un anno dalla decadenza, col pagamento per parte del moroso di ogni somma dovuta da esso alla Società e di tutte le spese cagionate dal non pagamento di quelle, e di quella multa che il Consiglio crederà imporgli; ma la remissione non potrà essere chiesta per diritto.

Art. 196. La decadenza di un'Azione non pregiudicherà ai diritti sui dividendi o i dividendi in conto già dichiarati su di quella.

Art. 197. La vendita e le altre disposizioni sulle Azioni decadute saranno date dal Consiglio in quei tempi ed a quelle condizioni che reputerà di stabilire.

Art. 198. Un certificato scritto munito del sigillo, firmato da un Consigliere e controsegnato dal Segretario il quale attesti che un'Azione è stata debitamente dichiarata decaduta a forma dei presenti Statuti, ed il tempo nel quale è stata dichiarata la decadenza sarà di fronte ad ogni persona che pretenda in progresso di essere il portatore di essa una prova autentica del fatto attestato; dovrà dichiararsi nei processi verbali del Consiglio il rilascio di ogni certificato di tale specie.

XXVIII. — *Azioni decadute.*

Art. 199. Le Azioni decadute a vantaggio della Società potranno a volontà del Consiglio, e secondo che esso lo crederà più utile, esser vendute o alienate o da esso annullate.

Art. 200. Le Azioni così annullate come le Azioni decadute finchè non saranno vendute o alienate, dovranno registrarsi in nome della Società e formar parte del fondo di riserva ed i dividendi spettanti ad esse saranno attribuiti a quel fondo.

XXIX. — *Conversione delle Azioni in crediti.*

Art. 201. I Direttori potranno, previa la sanzione della Società data in Adunanza generale, convertire le Azioni pagate intieramente in crediti.

Art. 202. Allorchè alcune Azioni saranno state convertite in crediti, i diversi portatori dei titoli potranno cedere il loro respettivo interesse su di essi, con la parte di tale interesse nello stesso modo e sotto le stesse regole stabilite per la cessione delle Azioni o in modo consimile ammesso dalle circostanze.

Art. 203. I diversi portatori di tali crediti dovranno partecipare ai dividendi e profitti della Società secondo l'ammontare del loro respettivo credito, e tali titoli conferiranno in proporzione del loro ammontare respettivo ai portatori gli stessi privilegi e vantaggi rapporto al voto da darsi alle adunanze della Società, ed ogni altro diritto attribuito alle Azioni di egual somma sul capitale della

Società, per modo però che tali privilegi e vantaggi, tranne la partecipazione ai dividendi e profitti della Società, non siano conferiti ad una parte aliquota del credito consolidato, al modo stesso che non sarebbero stati conferiti alle Azioni.

XXX. — *Scioglimento della Società.*

Art. 204. Lo scioglimento della Società potrà pronunziarsi per qualunque ragione, sia che s'intenda liquidarla assolutamente, o ricostituirla o modificarla o fonderla con altra Società, o in altro modo.

Art. 205. Lo scioglimento della Società avrà luogo, quando sarà deliberato, nel modo, termini e condizioni dichiarate dal presente Statuto.

Art. 206. Se l'Adunanza generale non ordinerà diversamente, la liquidazione si farà dal Consiglio nei modi che reputerà migliori.

Art. 207. Non potrà pronunziarsi lo scioglimento assoluto della Società, che non sia ordinato dai Tribunali secondo le leggi, quando nella o innanzi la Adunanza generale alla quale la speciale risoluzione di sciogliere la Società è affidata, alcuno degli Azionisti si obblighi formalmente di acquistare al pari o nei termini da convenirsi le Azioni degli Azionisti tutti che desiderano ritirarsi dalla Società, e dando garanzie sufficienti per la osservanza degli obblighi della Società.

XXXI. — *Arbitramento.*

Art. 208. Sorgendo disputa tra la Società ed alcuno dei Soci loro eredi, esecutori, amministratori o cessionari relativa alla intelligenza o contenuto, loro accessorii o conseguenze dei presenti Statuti o delle leggi, o relativa ad alcuna violazione vera o supposta dei presenti Statuti, o alcun reclamo relativo a tali violazioni vere o supposte o in altro modo relative alle premesse di essi o delle leggi o ad alcuno degli affari della Società, ciascuna di tali questioni sarà sottoposta al giudizio di due arbitri.

Art. 209. Ciascuna delle parti, sia che consti di una o più persone, nominerà un arbitro.

Art. 210. L'arbitro nell'interesse della Società, sarà nominato dal Consiglio.

Art. 211. Se alcuna delle parti non avrà, entro sette giorni dacchè ne sarà richiesta in iscritto dall'altra parte o suo procuratore, nominato un arbitro, in tal caso ambedue gli arbitri saranno nominati dalla parte che ne avrà fatta la dimanda, o dal suo procuratore.

Art. 212. Gli arbitri, innanzi di prendere cognizione dell'affare ad essi deferito, nomineranno una persona imparziale e proba per terzo arbitro.

Art. 213. Se gli arbitri quattordici giorni dopo la loro nomina non avranno nominato il terzo arbitro, in tal caso, sulle istanze delle parti o di una di esse, esso sarà nominato dal Governatore della Banca d'Inghilterra, o da un giudice secondo le regole delle leggi di Procedura del 1854; e se il giudizio dovrà farsi fuori del Regno Unito, dal Console Generale di S. M. del luogo nel quale il giudizio dovrà farsi.

Art. 214. Se gli arbitri non si saranno trovati concordi per proferire il lodo, entro trenta giorni dacchè gli è stato deferito l'affare, esso verrà deferito al terzo arbitro.

Art. 215. Il lodo degli arbitri o del terzo arbitro sarà compilato in iscritto, e firmato da essi o da esso e prontamente rilasciato alle parti contendenti o a quella che lo desidererà, suoi eredi, esecutori, amministratori o cessionari, entro trenta giorni dopo che l'affare è deferito agli arbitri, o se ne sarà il caso, al terzo arbitro: sarà obbligatorio e definitivo per tutte le parti interessate, loro eredi, esecutori, amministratori e cessionari, e tutte le cose saranno immediatamente ed in progresso fatte, omesse o sopportate, secondo che il lodo avrà dichiarato.

Art. 216. Gli arbitri ed il terzo arbitro potranno, se essi o esso lo credono, fare più lodi in luogo di un solo, e ciascuno di essi sarà obbligatorio ed inappellabile per le cose che comprende, come lo sarebbe il lodo generale.

Art. 217. Gli arbitri ed il terzo arbitro respettivamente avranno facoltà di esaminare i libri, conti e carte della Società relativi alla disputa, e di esaminare le parti contendenti ed i loro respettivi procuratori e testimoni con giuramento o affermazione, o con dichiarazione legale da tener luogo di giuramento, se ne saranno ricercate dagli arbitri o dal terzo.

Art. 218. Gli arbitri ed il terzo arbitro respettivamente avranno il potere di procedere nella assenza di una o delle due parti in ogni caso nel quale dopo avere con avviso invitate le parti, essi o esso reputeranno opportuno procedere oltre.

Art. 219. Gli arbitri ed il terzo arbitro respettivamente potranno procedere nell'affare del quale si tratterà nel modo che respettivamente crederanno, tanto nel Regno Unito che fuori. Insorgendo difficoltà sul luogo nel quale dovrà farsi l'arbitramento, essa sarà decisa dal Governatore della Banca d'Inghilterra che sarà in ciò l'arbitro delle due parti.

Art. 220. Il terzo arbitro avrà facoltà di prorogare con atto da esso firmato, il termine entro il quale dovrà pronunziarsi il lodo; e se sarà fatto e prontamente rilasciato com'è detto di sopra entro il termine così prorogato, sarà valido ed efficace come se fosse stato pronunziato entro i trenta giorni.

Art. 221. Le spese tutte dell'arbitramento e del lodo saranno tassate dagli arbitri o dal terzo arbitro.

Art. 222. Se il lodo non stabilirà diversamente, le spese tutte dell'arbitramento e del lodo saranno sopportate e pagate dalle due parti contendenti a perfetta metà, le altre saranno pagate da chi le avrà fatte.

Art. 223. Venendo in alcun tempo sottoposto il compromesso ai Tribunali ad istanza di una delle parti, essi potranno rinviare l'affare agli arbitri e al terzo con quelle prescrizioni che reputeranno opportune.

Art. 224. In ogni caso in cui sorga qualche disputa legale, gli arbitri ed il terzo arbitro potranno su quella chiedere la opinione di qualche dotto legale, se lo crederanno, ed adottarla.

Art. 225. Saranno pienamente osservate le leggi generali di procedura del 1854, ed ogni altro atto simile che verrà in seguito emanato ed applicabile a questa parte delle regole sull'arbitramento.

Nomi, domicilio e qualità dei Sottoscrittori

Sir James Philip Lacaita, K. C. M. G., 27 Duke Street, St. James.

Chas. Bell, 57 1/2 Old Broad Street, *Merchant.*

James Caird, Reform Club, London, M. P.

L. Agar-Ellis, 99, Belgrave Road, M. P.

Julius Bordier, *Merchant*, 30, Throgmorton Street.

Ippolito Leonino, 3, Copthall Court.

Charles Hermann Goschen, 12, Austin Friars.

George Garden Nicol, 5?, Throgmorton Street.

Questo dì 11 giugno 1864.

Per ricognizione delle firme che sopra

CARLO BURT

46, Parliament Street.

Inserzioni Legali

STRADEFERRATE
della Lombardia e dell'Italia Centrale[1]

Introito settimanale dal giorno 1 *Gennaio* 1865 *al* 7 *detto*

Voce	Importo	Totale
Rete della Lombardia, chilometri num. 440		
Passeggieri num. 36,305	L. 76,389 52	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 2 995 34	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 2,383 15	
Trasporti celeri	» 10,629 25	
Merci, tonnellate 6,520	» 48,653 85	
Totale		L. 141,031 11
Rete dell'Italia Centrale, chilometri 295		
Passeggieri num. 16,117	L. 40,731 59	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 7,373 23	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 1,970 20	
Trasporti celeri	» 7,088 55	
Merci, tonnellate 3,210	» 32,818 00	
Totale		L. 89,981 57
Totale delle due reti		L. 231,032 68
Settimana corrispondente del 1863		
Rete della Lombardia chilom. 447	L. 130.486 69	
» dell'Italia Centrale » 269	» 85,306 89	
Totale delle due reti		L. 215,793 58
Aumento		L. 15,239 10

Introiti dal 1 gennaio 1864	Rete della Lombardia	141.051 11	231,032 68
	Rete dell'Italia Centrale	89,981 57	
Introito corrispondente del 1863	Rete Lombarda	130.486 69	215,793 58
	Rete dell'Italia Centrale	85,306 89	
		Aumento L.	15 239 10

307

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

265 **SUBASTAZIONE.**

Sull'istanza del sig. avv. cav. Carlo Fiorenzo Nasi, domiciliato a Torino, ed in odio di Domenica Siccardi, vedova di Ciari Goiaffredo, domiciliata sulle fini di Ajrasca, tanto in proprio che qual tutrice del suo figlio minore altro Chiaffredo Ciari, emanò sentenza dal tribunale di circondario di Pinerolo delli 31 dicembre ultimo, colla quale si autorizzò la subastazione delli stabili ivi descritti, fissandosi pell'incanto l'udienza delli 8 marzo prossimo, ore 1 pomeridiana.

La vendita di detti stabili avrà luogo al prezzo e condizioni di cui nel bando venale 12 corrente gennaio, ed in 22 lotti, cioè:

In territorio di Vigone

Lotto 1, composto d'una casa nel secondo quartiere, di are 1, cent. 21, nn. di mappa 1277 1/2, 1278, 1279, 1269, sul prezzo di L. 100

Lotto 2, composto di una casa nel terzo quartiere, di are 1, cent. 40, numero di mappa 1909, sul prezzo di L. 880

Lotto 3, regione Palesetto, campo, numeri di mappa 2113, 2113 1/2, di are 19 e cent. 5, sul prezzo di L. 140.

Lotto 4, ivi, campo, n. di mappa 2101, del quantitativo di are 19, cent. 18, sul prezzo di L. 140.

Lotto 5, ivi, campo, al numero 2080, di are 19, centiare 15, sul prezzo di lire 245.

Lotto 6, ivi, campo, ai nn. di mappa 2077 e 2078, di are 31, cent. 7, sul prezzo di L. 440.

Lotto 7, regione Prato Bocchiando, campo, al n. 2804, di are 21, cent. 91, sul prezzo di L. 250.

Lotto 8, regione Brianzo, campo, al n. 2343, di are 38, centiare 10, sul prezzo di L. 330.

Lotto 9, regione Santa Maria, campo, al numero 2003, di are 19, cent. 5, sul prezzo di L. 140.

Lotto 10, ivi, campo, ai numeri 1990, 1991, di are 22, centiare 80, sul prezzo di L. 135.

Lotto 11, regione Pradane, campo, al numero 420, di are 38, cent. 15, sul prezzo di L. 820.

Lotto 12, regione Rubatta, campo, ai numeri 878, 879, di are 38, cent. 74, sul prezzo di L. 400.

Lotto 13, regione Prinzia, campo, al numero 950, di are 19, centiare 35, sul prezzo di L. 400.

Lotto 14, regione del Vernetto, campo, al n. 979, di are 19, cent. 70, sul prezzo di L. 400.

Lotto 15, regione Vado della Carbonera, campo, al n. 2248, di are 19, cent. 5, sul prezzo di L. 170.

Lotto 16, ivi, campo, sotto il numero 2223, di are 13, centiare 97, sul prezzo di L. 80.

Lotto 17, ivi, campo, ai numeri 2231 e 2232, di are 14, centiare 46, sul prezzo di L. 90.

Lotto 18, regione tra la via di Virle e di Carignano, prato, al n. 3763, di are 29, cent. 57, sul prezzo di L. 610.

Lotto 19, regione del Colombaro, campo al numero 48, di are 22, centiare 54, sul prezzo di L. 360.

Lotto 20, regione del Chiambairerno, campo, ai numeri 2122, 2123, di are 19, cent. 5, sul prezzo di L. 190.

Lotto 21, ivi, campo, al numero 2197, di are 20, cent. 19, sul prezzo di L. 350.

Lotto 22, regione del Dissey di Vado Pelose, campo, al n. 1140, di are 19, centiare 5, sul prezzo di L. 350.

Eccedenti detti prezzi cento volte il tributo regio cui li narrati stabili sono soggetti.

Pinerolo, li 14 gennaio 1865.

Grassi sost. Canale p. c.

326 **AVIS D'ENCHÈRE**

Sur instance de M. Bionaz Germain de feu Germain, propriétaire, domicilié à la commune de Quart, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste a ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation des biens immeubles décrits dans l'acte de commandement du 17 novembre et 22 décembre 1863, au préjudice de Dhérin Barthélemy feu Jean Pierre de Montjovet et des tiers détenteurs Truchi François Veremond, Cosa Joachim de Verrès, Binel Pierre Laurent de Cham-de-Praz et Dhérin François, Cretier François et Roux Alexis Sulpice de Montjovet, et a fixé l'enchère de ces mêmes biens aux 9 heures du matin du samedi 25 février 1865; les jugements qui ordonnent l'expropriation et fixent les enchères sont en date du 8 avril 1864 et 17 décembre même année, lesquels ont été transcrits au bureau des hypothèques d'Aoste le 5 janvier 1865.

Les biens mis en vente sont situés sur le territoire de la commune de Montjovet et consistent en prés, champs, maison, vigne, bonage, etc.

Aoste, le 12 janvier 1865.

Davisod proc.

236 **GRADUAZIONE.**

Con suo provvedimento delli 8 corrente gennaio, il sig. presidente di questo tribunale di circondario, sull'instanza del signor Gioanni Battista Demaria, residente a Busca, ha dichiarato aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di L. 1600, importare prezzo beni situati in territorio di Busca, nella regione San Mauro, alli numeri 186, 183 e 185, della sezione V, stati subastati contro il Francesco Barbero, residente a Busca, ad instanza dello stesso Demaria, a cui vennero deliberati per sentenza delli 7 luglio ultimo scorso, ingiungendosi ai creditori di produrre e depositare nella segreteria del tribunale le loro domande e titoli, entro giorni 30, commettendo per le operazioni relative il sig. giudice avvocato conte Ignazio Avogadro, e prescrivendo il termine di giorni 40 pelle relative notificanze.

Cuneo, 12 gennaio 1865.

Paolo Oliveri p. c.

235 **SUBASTAZIONE.**

All'udienza di questo tribunale di circondario delli 8 marzo prossimo venturo, ore 11 di mattina; ha luogo l'incanto di un corpo di cascina denominata cascina Giraudo, sita in parte sul territorio di Cervasca, nella regione Grumera Sottana, al num. 305, sezione A, ed in parte sul territorio di Bernezzo, sezione A, alli numeri di mappa 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 e 190, fra le coerenze della strada provinciale da Cuneo a Dronero, degli eredi del notaio Francesco Serra, di Pittavino Lorenzo, della strada detta via Campagna, di Francesco Cilavegna, della strada detta di San Bernardo e di Pellegrino Marta moglie Lerda, della complessiva superficie di ettari 14, 79, 06.

Questi stabili si subastano ad instanza della ragion di banca corrente in Torino, sotto la firma Barbaroux e Comp., contro li signori don Luigi, Francesco, Carlo, Michele e Bartolomeo fratelli Cordero fu Carlo, residenti il primo sulle fini di Cuneo, e gli altri sulle fini di Bernezzo, cantone di San Rocco, e si pongono in vendita in un sol lotto al prezzo di L. 11,017 75, ed alle condizioni apparenti dal relativo bando venale in data delli 9 corrente gennaio, in cui tai beni si trovano amplamente descritti e coerenziati.

Cuneo, 12 gennaio 1865.

Paolo Oliveri p. c.

172 **SUBASTAZIONE.**

All'udienza di questo tribunale di circondario delli 25 febbraio p. v., seguirà il primo incanto e successivo deliberamento di una pezza bosco, regione Chiattero, e di un corpo di cascina, composto di fabbricato, campo, vigna e prato, simultenenti, nella regione San Pietro, territorio di Avigliana, in un sol lotto, sulla base del prezzo offerto di L. 5235 ed alle condizioni di cui nel capitolato d'asta 7 corrente mese, sottoscritto Aschieri segretario.

Detta vendita venne autorizzata con sentenza del prefato tribunale 17 dicembre ultimo passato, sull'instanza del sig. maggiore Luigi Burille, residente a Cavour, contro Quenda Vittorio fu Vittorio, farmacista, residente in detto luogo di Avigliana, debitore espropriando.

Susa, 8 gennaio 1865.

San Pietro proc.

205 **SUBASTAZIONE.**

Sull'instanza della ragion di negozio Donato Levi e figli corrente in Carrù ed a pregiudicio delli Bracco Giovanni Battista fu Giuseppe, residente in Mondovì, e di Durante Lorenzo fu Michele abitante a Murazzano, il primo debitore principale ed il secondo terzo possessore, venne con sentenza contumaciale del tribunale di circondario di Mondovì 19 dicembre ultimo, autorizzata l'espropriazione forzata per via di subasta di diversi stabili siti sul territorio di Clavesana e fissata per l'incanto l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il 27 prossimo febbraio, sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando.

Mondovì, 11 gennaio 1865.

Biengini sost. Biengini

317 **SUBASTAZIONE**

Ad istanza del sig. cav. Gian Giacomo Migliassi, residente in Torino, nella sua qualità di tutore delle minori sorelle Marchesi, il tribunale del circondario di Torino, con sentenza 12 dicembre 1864, ordinò l'espropriazione forzata per via di subasta del diritto d'usufrutto spettante al sig. Paolo Bologna, residente a Gallarate, e fissò per l'incanto l'udienza delli 18 febbraio prossimo venturo.

Tale diritto d'usufrutto gravita sui beni posti nei territori di Settimo e Gassino, nelle regioni Bra'da e Pozzo di Po, e si esporrà la vendita al prezzo ed alle condizioni di cui in bando venale 14 gennaio corr.

Torino, 18 gennaio 1865

Solavagione sost. Margary p. c.

369 **SUBASTAZIONE.**

Instante Barbini Salvatore fu Pietro residente a Caprezzo, questo tribunale di circondario con sentenza resa il 29 dicembre p. p., ordinò in pregiudicio a Vittore Ceretti fu Carlo residente a Carciago la vendita per via di subastazione degli immobili nella stessa sentenza enunciati, e per l'incanto fissò l'udienza dello stesso tribunale delli 3 marzo prossimo venturo, alle ore 11 del mattino, al prezzo e condizioni di cui nel relativo bando stampato.

Pallanza, 20 gennaio 1865.

Caus. Antonio Boglietti p. c.

398 **FALLIMENTO**

Il tribunale del circondario di Pallanza ff. di tribunale di commercio, con sua sentenza d'oggi pronunciò dietro presentazione di bilancio il fallimento di Ernesto Gonella di Domenico, negoziante in questa città di panni e tessuti, destinò a giudice commissario il signor congiudice Pellolio; nominò a sindaci provvisorii li signori Francesco Guidotti d'Intra e Stefano Rossi di Suna, ordinò l'apposizione dei sigilli ed ebbe a fissare per l'adunanza dei creditori onde addivenire alla nomina dei sindaci definitivi il giorno 6 febbraio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, nella solita sala delle congreghe in questo tribunale.

Pallanza, 21 gennaio 1865.

Per detto tribunale
Raineri sost. segr.

377 **NOTIFICAZIONE**

d'atto d'ingiunzione e di comando.

Con atto del 20 corrente gennaio dell'usciere presso il tribunale del circondario di Saluzzo, Giovanni Gatti, sull'instanza dell'amministrazione generale delle finanze, le quali elessero domicilio in Saluzzo nello studio del procuratore demaniale causidico capo Pietro Nicolino, venne fatta ingiunzione e comando al Casimiro Cucchietti già residente a Busca qual esattore di quel mandamento, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare alle richiedenti la somma di L. 23,725, cogli interessi legali sulla medesima dal 31 luglio 1862 e senza pregiudicio alla detta amministrazione del mezzo di esecuzione nella sentenza stessa contemplato, e di conseguire pure a suo tempo le spese in essa accennate, col diffidamento che non pagando dette somme nel termine di giorni 30 prossimi, si sarebbe proceduto contro di esso all'esecuzione forzata per via di subastazione degli stabili in esso accennati, siti in territorio di Costigliole di Saluzzo, composti di campi ed alteno, nelle regioni Via del Piasco, Garigliasca e Gerbido Largo, della totale superficie di ettari 6, 48, 67, posseduti in parte dal debitore, ed in parte dalli signori conte Luigi e cav. Carlo Giriodi di Monastero, essendosi tale ingiunzione fatta al detto Cucchietti mediante pubblicazione di copia dello stesso atto alla porta esterna di detto tribunale e consegna di altra copia al pubblico ministero presso il tribunale stesso.

Saluzzo, 21 gennaio 1865.

P. Nicolino p. c.

402 **GRADUAZIONE.**

Instante Sabolo Teresa, debitamente assistita ed autorizzata dal di lei marito farmacista Pietro Gambone, residente in Ivrea, ed ammessa al beneficio dei poveri con decreto presidenziale delli 21 giugno 1858, il presidente del tribunale del circondario di Ivrea, con provvedimento del 29 agosto 1861, dichiarava aperto il giudicio di graduazione da essa promosso per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni già proprii dell'eredità giacente di Francesco Aldisio e di Aldisio Stefano fu Francesco, tanto nell'interesse proprio quanto qual tutore dei minori suoi fratelli e sorelle Luigi, Domenico, Margherita, Olimpia, Carolina, Costanza e Aldisio Vincenzo e Giovanna, maggiori d'età, quali rappresentanti il loro patruo Aldisio Giacomo, non che di quelli posseduti da terzi, commettendo pel medesimo il sig. avv. Villanis, prefiggendo il termine di giorni 30 dalla notificazione pella presentazione e deposito delle domande di collocazione.

Ivrea, 24 gennaio 1865.

Coppa sost. Feyls.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.